



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

Nr. 633 del 06/12/2023 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 93 del 30 Novembre 2023

OGGETTO: Approvazione Regolamento sugli incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

Il giorno Trenta del mese di Novembre 2023, alle ore 13,11 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Andrea	COSTANZO	Assessore - Vice Sindaco	SI	
3	Rosaria Benedetta	MURRO	Assessore	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il Segretario Comunale dell'Ente dott.ssa Assunta DI MATTEO, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, commi 2 e 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Approvazione Regolamento sugli incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che:

- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 (di seguito: CCNL 16/11/2022);

- tale CCNL prevede, all'art. 16, che gli enti istituiscano posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, individuate in base alle proprie esigenze organizzative, e che ciascuna di tali posizioni costituisca oggetto di un incarico a termine di Elevata Qualificazione (di seguito EQ), conferita in conformità all'art. 18 del suddetto CCNL;

- DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 3 del CCNL 16/11/2022 gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del Titolo III del CCNL, e cioè al 01/04/2023, sono in prima applicazione automaticamente ricondotti ad incarichi di EQ e proseguono fino a naturale scadenza;

- VERIFICATO che i nuovi criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di EQ, contenuti nel Regolamento oggetto di approvazione con la presente deliberazione, riguardano esclusivamente gli incarichi conferiti successivamente al 01/04/2023, e che non si rende quindi necessario procedere a modifiche o integrazioni relativamente alla disciplina degli incarichi di posizione organizzativa conferiti precedentemente a tale data;

- RICHIAMATE le lett. d) ed e) dell'art. 5, comma 3, del CCNL 16/11/2022, ai sensi delle quali sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, rispettivamente:

- I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione;

- I criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione;

- DATO ATTO CHE nei 5 giorni lavorativi dalla trasmissione delle informazioni sul tema alle OO.SS., eseguita con nota PEC del 14/11/2023 prot. n. 8501 del 13/11/2023, non è stato richiesto il detto confronto da questi ultimi;

- RILEVATO inoltre che:

ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. v) del CCNL 16/11/2022, i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di EQ sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. j), del CCNL 16/11/2022 in sede di contrattazione collettiva integrativa deve altresì essere disciplinata la correlazione tra i compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ ex art. 20, comma 1, lett. h), del medesimo CCNL e la retribuzione di risultato di questi ultimi;

- CONSIDERATO i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di EQ e per la disciplina della correlazione tra i compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ e la loro retribuzione di risultato, ai sensi delle già richiamate lett. v) e j) rispettivamente dell'art. 7, comma 4, del CCNL 16/11/2022, saranno definiti con successivo accordo decentrato, al quale si rimanda, posto che non risulta pregiudicata la necessità di approvare il Regolamento oggetto della presente deliberazione al fine di dare piena attuazione a quanto previsto al Titolo III, Capo II del suddetto CCNL;

- VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio risorse umane in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non è necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile;

- RITENUTO, alla luce di quanto previsto agli artt. 16 ss. del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data

16/11/2022, di dover procedere all'approvazione del Regolamento sugli incarichi di Elevata Qualificazione dell'ente;

- **VISTI** i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

- **VISTO:**

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare, per i motivi in narrativa, il "*Regolamento sugli incarichi di Elevata Qualificazione ai sensi del CCNL 16/11/2022*", contenente n. 8 articoli e Allegato 1, in Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) Di disporre che la nuova disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione riguarda esclusivamente gli incarichi conferiti successivamente al 01/04/2023, e che pertanto non si rende necessario procedere a modifiche o integrazioni relativamente alla disciplina degli incarichi di posizione organizzativa conferiti precedentemente a tale data, che verranno automaticamente ricondotti ad incarichi di EQ e proseguiranno fino a naturale scadenza ai sensi dell'art. 13, comma 3, del CCNL 16/11/2022;
- 4) Di demandare alla delegazione trattante di parte pubblica, ai Responsabili di servizio e all'OIV, ognuno per la parte di propria competenza, le attività da porre in essere per il conferimento, conseguentemente alla nuova disciplina regolamentare approvata con il presente atto.
- 5) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

A voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

Allegato A) alla deliberazione di G.C. n. 93 del 30/11/2023.

**REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE**

(Approvato con deliberazione di G.C. n. 93 del 30/11/2023.)

Art. 1
Istituzione delle Elevate Qualificazioni

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 16/11/2022, posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, oggetto di incarico a termine di Elevata Qualificazione (di seguito: incarico di EQ).
2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
 - a) di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (art. 16, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022);
 - b) di responsabilità con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevata competenza specialistica (art. 16, comma 2, lett. b) CCNL 16/11/2022).
3. L'istituzione delle posizioni oggetto di incarichi di EQ di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo presuppone la strategicità delle attività per le quali si procede all'incarico. Tra tali attività si possono annoverare compiti progettuali, pianificatori e di ricerca e sviluppo.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 del presente Regolamento, l'affidamento di incarichi di EQ deve avvenire a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno, anche ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. n. 267/2000, ed inquadrato nella medesima Area.

Art. 2
Incarichi di EQ ai dipendenti dell'Area degli Istruttori

1. Il conferimento di incarichi di EQ a dipendenti dell'Area degli Istruttori è ordinariamente non consentito. Ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4 del CCNL 16/11/2022 l'Amministrazione si riserva di procedere in deroga a quanto indicato nel primo periodo del presente comma ove:
 - a) l'Amministrazione sia priva di posizioni dirigenziali, e
 - b) pur essendo previsti in organico posti nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, non siano in servizio dipendenti appartenenti a tale Area, oppure siano in servizio ma privi delle competenze professionali a tal fine richieste.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
3. Il personale di cui al presente articolo ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi ordinariamente previsti per i titolari di incarichi di EQ.
4. Rimane esclusa la possibilità di conferire al personale di cui al presente articolo ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compresi quelli per mansioni superiori.

Art. 3
Conferimento degli incarichi di EQ

1. Il conferimento degli incarichi di EQ avviene con decreto del Sindaco. La durata degli incarichi è triennale, come previsto dall'art. 18, comma 1, del CCNL 16/11/2022.
2. Per il conferimento degli incarichi l'Amministrazione tiene conto:
 - a) della natura e caratteristiche degli obiettivi strategici ed operativi da realizzare;

- b) dei requisiti culturali posseduti;
 - c) delle attitudini individuali;
 - d) della capacità professionale ed esperienza acquisiti.
3. Ai fini del conferimento di incarichi di EQ relativi alle posizioni di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del presente Regolamento è altresì richiesto, quale requisito, uno tra i seguenti elementi:
- a) iscrizione ad un albo professionale coerente con le attività oggetto della posizione;
 - b) possesso di un titolo di studio post-universitario, legalmente riconosciuto, coerente con le attività oggetto della posizione;
 - c) pregressa esperienza lavorativa pari o superiore a tre anni in ambiti coerenti con le attività oggetto della posizione.
4. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, nonché di cui al comma 3, del presente articolo si terrà conto degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti e dei *curricula*.
5. Ai fini del conferimento degli incarichi, il Settore Personale procederà alla predisposizione di apposito avviso pubblico atto a raccogliere manifestazioni di interesse.
6. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento possono essere rinnovati, con i medesimi atti previsti per il loro conferimento, in relazione ai criteri di cui ai precedenti commi.

Art. 4

Revoca degli incarichi di EQ

1. La revoca degli incarichi di EQ può essere disposta:
- a) per ragioni disciplinari di gravità tale da non consentire la prosecuzione dell'incarico;
 - b) per mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione;
 - c) per effetto di valutazione negativa dell'attività espletata, come definita anche dal Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente.
2. Prima di procedere alla revoca di un incarico di EQ, l'Amministrazione acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Art. 5

Graduazione degli incarichi di EQ

1. La graduazione degli incarichi di EQ viene effettuata dall'Organismo Interno di Valutazione ed approvata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
- a) grado di professionalità richiesto per l'ottimale espletamento dell'incarico;
 - b) complessità, sia direzionale che di competenza specialistica, richiesta per l'ottimale espletamento dell'incarico;
 - c) grado di responsabilità derivante dall'ottimale espletamento dell'incarico;
 - d) grado di strategicità delle attività per le quali si procede all'incarico.
2. Il dettaglio dei criteri di graduazione è contenuto nella scheda Allegato 1 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La graduazione è aggiornata ogni qualvolta si verificano modifiche organizzative.

Art. 6

Indennità di posizione per gli incarichi di EQ

1. L'importo della retribuzione di posizione spettante al personale incaricato di EQ è diretta conseguenza della graduazione degli incarichi stessi, come rappresentato nella scheda Allegato 1 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'importo verrà calcolato dividendo il *budget* a disposizione dell'Amministrazione per l'indennità di posizione per la somma di tutti i punteggi risultanti dalle graduazioni degli incarichi di EQ Elevata Qualificazione. Il rapporto risultante verrà poi moltiplicato per i singoli punteggi di graduazione.
3. Tale importo dovrà comunque essere contenuto entro l'importo minimo di € 5.000 e l'importo massimo di € 18.000 annui lordi o, per i dipendenti appartenenti all'Area degli Istruttori, entro l'importo minimo di € 3.000 e l'importo massimo di € 9.500 annui lordi. L'erogazione dell'indennità di posizione avverrà per tredici mensilità.

Art. 7

Indennità di risultato per gli incarichi di EQ

1. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di EQ sono, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. v) del CCNL 16/11/2022, oggetto di contrattazione collettiva integrativa, alla quale si rimanda.
2. Resta ferma la necessità di destinare a tale voce una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

Art. 8

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di approvazione dello stesso.
2. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere al 01/04/2023 sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti ad incarichi di EQ, senza modifiche o integrazioni alla loro disciplina, anche con riferimento alla determinazione delle indennità di posizione e risultato. Tali incarichi proseguono fino a naturale scadenza.

Allegato 1 – Dettaglio dei criteri di graduazione degli incarichi di EQ

SCHEDA RELATIVA ALL'INCARICO SULLA POSIZIONE

CRITERIO	PUNTEGGIO DISPONIBILE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	NOTE
1 – Professionalità. Punteggio massimo: 30			
1.1 – Professionalità giuridica. Grado di conoscenza giuridica nelle materie oggetto di incarico.	10		
1.2 – Professionalità tecnica. Grado di conoscenza tecnico-specialistica nelle materie oggetto di incarico.	10		
1.3 – Professionalità gestionale. Grado di conoscenza gestionale nelle materie oggetto di incarico.	10		
2 - Complessità. Punteggio massimo: 30			
2.1 Complessità tecnico-operativa. Grado di complessità delle materie oggetto di incarico.	10		
2.2 Complessità direzionale. Grado di complessità direzionale della gestione dell'incarico.	10		
2.3 Complessità relazionale. Grado di complessità relazionale (interna e esterna) dell'incarico.	10		
3 - Responsabilità. Punteggio massimo: 30			
3.1 Responsabilità giuridico/amministrativa connessa allo svolgimento dell'incarico	10		
3.2 Responsabilità contabile/finanziaria connessa allo svolgimento dell'incarico	10		
3.3 Responsabilità organizzativa connessa allo svolgimento dell'incarico	10		
4 - Strategicità. Punteggio massimo: 10			
4.1 Strategicità in relazione agli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione	5		
4.2 Strategicità in relazione alla capacità di generare innovazione e razionalizzare i processi	5		
TOTALE	100		

OGGETTO: Approvazione Regolamento sugli incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 30/11/2023.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 30/11/2023.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, preso atto dell'attestazione favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 30/11/2023.

Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco neri

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Assunta Di Matteo

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 06/12/2023, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 06/12/2023.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, 06/12/2023.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

